

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. IV-bis
n. 8

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL SENATORE NICOLA MANCINO, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELL'INTERNO *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEI DOTTORI ANGELO FINOCCHIARO E ALESSANDRO VOCI

per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 61, numero 9, e 378 del codice penale
(favoreggiamento personale)

**Trasmessa dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma**

il 26 ottobre 1994

All'onorevole Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 26 ottobre 1994

Ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si trasmettono gli atti del proc. n. 815/94-R P.M. - 3/94 Coll. concernenti la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Nicola Mancino, del prefetto Angelo Finocchiaro e del prefetto Alessandro Voci con la relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma datata 18 ottobre 1994.

Il Procuratore della Repubblica
(F.to Dr. MICHELE COIRO)

Il Procuratore aggiunto della Repubblica
(F.to Dr. ETTORE TORRI)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to Dr. A. GALASSO)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to Dr. L. FRISANI)

COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI

presso il TRIBUNALE di ROMA

R.G. 3/94 Coll.
R.G. 815/94 P.M.

Il COLLEGIO così composto:

PRESIDENTE dott. Ivo GRECO
GIUDICE dott. Maria Rosaria EUFORBIO
GIUDICE dott. Guglielmo CARISTO

ha emesso la seguente

R E L A Z I O N E

Con nota 12.11.1993 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma riferiva a questo Collegio, ai sensi dell'art. 6 della L. cost. 16.1.1989 n. 1, che, nel corso della indagine sui fondi riservati del SISDE, si erano presentati alla Procura alcuni funzionari del Servizio per rendere dichiarazioni spontanee ai sensi dell'art. 374 c.p.p. e che con l'occasione essi avevano prodotto documentazione in fotocopia, proveniente dal SISDE, concernenti spese di diversa natura non rientranti, a loro

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dire, fra i fini istituzionali del Servizio.

La Procura, oltre a riferire in merito a talune fattispecie che avevano evidenziato reati Ministeriali e per i quali questo Collegio procedeva poi separatamente, comunicava che i funzionari del SISDE, nel corso delle dichiarazioni di cui sopra, avevano riferito talune circostanze riguardanti il Sen. Nicola Mancino, all'epoca Ministro dell'Interno, le quali avrebbero potuto far ipotizzare il reato di peculato in ordine a somme erogate dal SISDE per scopi e finalità del tutto private del Mancino. Emergevano, altresì, estremi del reato di favoreggiamento per la ipotizzata partecipazione dello stesso Ministro ad un accordo fraudolento a seguito del quale era stata concordata una versione da dare all'Autorità Giudiziaria circa l'appartenenza al SISDE dei fondi reperiti presso la Banca CARIMONTE.

In relazione a queste due ipotesi di reato la Procura chiedeva, fin da quel momento, l'archiviazione della

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

posizione, ritenendo, che per quanto concerneva il peculato, l'accusa era risultata del tutto infondata sulla base di documenti prodotti dallo stesso Ministro Mancino e che, in ordine alla asserita partecipazione dello stesso all'accordo fraudolento, non erano emersi elementi probatori sufficientemente univoci circa la di lui effettiva partecipazione all'accordo suddetto.

In particolare, la Procura rilevava che nessuno aveva dichiarato che il Ministro aveva partecipato personalmente ad alcuna delle riunioni che si erano svolte a tal fine nè che avesse delegato alcuno a farlo in sua vece.

Allo stato, quindi, la Procura riteneva non essere emersi elementi di responsabilità penale ad alcun titolo a carico del Ministro Mancino e chiedeva, perciò, pronunciarsi decreto di archiviazione (Vol. 2 - pag. 2 e segg.).

Questo Collegio procedeva comunque ad alcuni atti istruttori, ma la Procura, con successivo atto del 19.1.94, facendo seguito alla nota sopra richiamata del 12.11.93, e a

modifica della richiesta di archiviazione, chiedeva che il Collegio procedesse ad indagini nei confronti del Mancino in ordine al reato di favoreggiamento, in concorso con l'allora capo della Polizia, Parisi Vincenzo, il Prefetto Finocchiaro Angelo, già Direttore del SISDE, e il Prefetto Lauro Raffaele, Capo di Gabinetto del dell'Interno. Rimetteva poi copia di atti che erano stati acquisiti nel corso delle indagini espletate presso quell'Ufficio.

Ancora in epoca successiva la Procura chiedeva che questo Collegio procedesse per il reato di favoreggiamento, anche a carico del Prefetto Voci Alessandro, che, prima di Finocchiaro, era stato Direttore del SISDE (Vol. 1 pag. 9).

Il Collegio svolgeva un'ampia istruttoria acquisendo una serie di documenti, assumendo a verbale le persone indagate alcune delle quali avevano già reso al P.M. spontanee dichiarazioni, sentiva le persone informate dei fatti, acquisiva le memorie difensive presentate e, a completamento delle indagini, con atto 4.2.94, rimetteva gli atti al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 8 L.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cost. n. 1/89 richiedendo la formulazione delle sue conclusioni.

In data 22.2.94 gli atti venivano restituiti con richiesta di ulteriore attività istruttoria. In particolare il P.M. chiedeva disporsi il confronto tra i vari indagati e alcune persone informate dei fatti, in conseguenza delle versioni contrastanti da loro fornite su aspetti decisivi della vicenda.

Il Collegio, compiute le attività istruttorie richieste, restituiva, in data 11.5.94, gli atti al P.M. perchè precisasse le conclusioni definitive.

Con nota del 21 luglio 1994 la Procura, precisando le conclusioni, chiedeva disporsi l'archiviazione quanto alla posizione di Mancino Nicola e di Parisi Vincenzo, ritenendo infondate le accuse mosse nei loro confronti, mentre chiedeva disporsi il rinvio a giudizio dei prefetti Finocchiaro Angelo, Lauro Raffaele e Voci Alessandro per il delitto di cui agli artt. 110 e 378 C.P.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Collegio disponeva il deposito degli atti in cancelleria e ne dava avviso agli indagati perchè ne prendessero visione, ne chiedessero copia e presentassero eventuali note illustrative. Depositavano memorie i Prefetti Finocchiaro e Lauro. Gli altri indagati l'avevano già fatto in precedenza.

* * * * *

Il Collegio, procedendo ad un esame separato delle varie posizioni, ritiene innanzitutto di non poter condividere la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. per il Senatore Nicola Mancino in ordine al reato di favoreggiamento.

A tale riguardo occorre rilevare come sussista una profonda differenza fra l'archiviazione disciplinata dagli artt. 408 e 409 C.P.P. e quella prevista dalla L. Cost. n. 1/89 e dall'art. 2 L. n. 219/89.

Il procedimento relativo alla archiviazione ordinaria è caratterizzato da un significativo intervento

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della parte privata e segnatamente dalla parte offesa (art. 410 C.P.P.), intervento che, introducendo nel procedimento stesso un metodo dialettico, assicura un apporto probatorio ed una critica all'operato dell'organo inquirente, tali da consentire, sia pure nell'ambito di una istruttoria preliminare, l'emanazione di un provvedimento, pronunciato dal G.I.P., fondato sulla regola del giudizio.

Il contraddittorio viene, poi, rafforzato dalla prevista ricorribilità per Cassazione ai sensi dell'art. 409 comma 6 C.P.P. ed arricchito dai poteri concessi, per l'avocazione, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello (artt. 412 e 413 C.P.P.).

L'archiviazione prevista dall'art. 8 L. Cost. n. 1/89 e dalla norma di attuazione di cui all'art. 2 L. n. 219/89, costituisce, invece, un provvedimento sostanzialmente definitivo a causa della non impugnabilità prevista dall'art. 8 comma 2 L. Cost. n. 1/89) e conclude un procedimento nel quale manca ogni significativo apporto probatorio della parte privata.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La dialettica è infatti limitata alle richieste, anche istruttorie, del P.M., le quali, oltre a capovolgere lo schema dell'archiviazione ordinaria, ove l'impulso probatorio è dato dal GIP (art. 409 C.P.P.), non rappresentano binari obbligati per il Collegio, il quale è libero di svolgere l'attività di indagine secondo l'ampiezza che ritiene più opportuna. L'intervento, inoltre, dei "soggetti interessati", fra i quali va annoverata anche la parte offesa, è circoscritta alla visione degli atti e alla presentazione di memorie illustrative, le quali, incidendo solo sulla valutazione dei fatti, finiscono con l'avere scarsa rilevanza sullo svolgimento istruttorio del procedimento.

La stessa revoca del decreto di archiviazione è subordinata all'insorgere di "nuove prove", condizione ben più pregnante della "esigenza di nuove investigazioni" prevista, per la riapertura delle indagini, dal Codice di rito (art. 414 C.P.P.).

Infine, la riunificazione, nell'ambito dello stesso

Organo (il Collegio), delle funzioni investigative e di quelle giudicanti, prevista dalla legge costituzionale proprio nel momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, che tali funzioni mantiene nettamente separate, sottolinea, ancora una volta, la chiara differenza fra i due tipi di archiviazione.

La differente natura dei due provvedimenti di archiviazione va ricercata nella "ratio" della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Il legislatore ha inteso creare uno strumento processuale idoneo a filtrare le denunce e ad evitare, così, che vicende concernenti reati ministeriali, ancorchè "ictu oculi" prive di fondamento, venissero portate all'esame del Parlamento per la prescritta autorizzazione anche quando esse fossero predestinate a concludersi con un proscioglimento.

Ma se questo è stato l'intento del legislatore costituzionale i poteri del Collegio, in sede di

archiviazione, si riducono fortemente rispetto alla archiviazione ordinaria: il Collegio può provvedere, in ordine alla "infondatezza della notizia di reato" - solo quando sussistano fatti obiettivi che escludano in maniera inequivocabile la sussistenza della responsabilità penale e che siano tali da non richiedere l'ulteriore esame del giudice secondo lo schema del processo.

L'esigenza di tale rigore, peraltro, si giustifica col fatto che - operando diversamente - si sottrarrebbero alla logica del giudizio proprio quelle vicende che, per la loro particolare delicatezza e per le ripercussioni che possano avere anche fuori del processo, meritano un vaglio accurato ed approfondito che solo il giudizio può garantire.

Il caso di specie va, dunque, valutato tenendo presente la tesi sopra esposta in via generale.

* * * * *

Nei confronti del Senatore Mancino viene mossa una accusa reiterata e circostanziata da parte dell'ex direttore del SISDE Prefetto Riccardo Malpica, accusa alla quale si

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contrappone un altrettanto reiterato diniego difensivo da parte dell'indagato.

Già ricondotta a tale schema minimo, che peraltro prescinde dal considerare l'incidenza delle concorrenti dichiarazioni di altri soggetti, i quali, ancorchè "de relato", hanno confermato la ipotesi accusatoria, la vicenda relativa al Senatore Mancino non potrebbe giustificare l'archiviazione. L'accusa non si elide con la sola protesta di innocenza ma richiede l'approfondimento delle indagini allo scopo di verificare la fondatezza o meno dell'accusa.

Vero che il giudizio di valutazione della prova, introdotta dal nuovo codice di rito, richiede che le dichiarazioni rese, come nella specie, da persone indagate in un procedimento connesso siano valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità (art. 192 C.P.P.), ma è anche vero che tale criterio di valutazione è dettato dal legislatore specificamente per il "giudice" e trova perciò difficile applicazione nella

particolare fase processuale delle indagini espletate dal Collegio, prima della richiesta di autorizzazione a procedere.

Il Collegio, tuttavia, si è reso conto che il caso in esame richiedeva un approfondimento delle indagini prima del provvedimento conclusivo e di questo avviso è stato anche il P.M. quando, con la citata nota del 22.2.94, ha richiesto di sottoporre gli indagati a confronto fra loro.

Ora, dalle espletate indagini sono emersi - per quanto concerne la posizione del Senatore Mancino - elementi probatori che non escludono l'attendibilità delle accuse del prefetto Malpica.

Il Collegio ha ritenuto di compiere una serie di accertamenti volti a chiarire il periodo antecedente la vicenda in questione ed il contesto in cui tale vicenda si è sviluppata e poi maturata.

E' stato accertato che taluni funzionari del SISDE (Broccoletti, Finocchi, Di Pasquale, Galati, Sorrentino)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

erano riusciti a costituire, nell'ambito del Servizio, un centro di potere che consentiva loro di godere di posizioni di assoluto illegittimo privilegio ed una perdurante impunità. Tale situazione, come si vedrà, era perfettamente conosciuta anche fuori del Servizio ed era tuttavia tollerata, se non addirittura assecondata, probabilmente in conseguenza del potere intimidatorio che i funzionari potevano esercitare anche nei confronti delle autorità dello Stato: essi, in conseguenza delle delicatissime funzioni svolte, erano infatti venuti a conoscenza di una serie di rapporti di dubbia legittimità dei quali furtivamente avevano in parte conservato la documentazione scritta.

Tali rapporti, celati sotto una spessa coltre di segretezza, potevano all'improvviso, anche occasionalmente, come verificatosi, venire allo scoperto, con tutto il carico delle consequenziali responsabilità.

Illuminano questo periodo innanzitutto le dichiarazioni dell'Ambasciatore Fulci, già Segretario

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Generale del CESIS, le quali chiariscono quanto lungamente si sia protratta una intollerabile situazione, la quale, consentiva ai funzionari di godere di una posizione di forza che gli altri finivano col subire.

Il Fulci venne a conoscenza fin dal luglio 1991, e cioè quasi in coincidenza dell'assunzione del suo nuovo incarico al CESIS, della situazione irregolare di alcuni funzionari del SISDE, (Finocchi e Di Pasquale), i quali rivestivano la carica di soci in una società di viaggi, la Miura Travel, nella quale essi svolgevano attività commerciale. I due funzionari però rivestivano cariche di grande rilievo nel SISDE: il Finocchi era capo di gabinetto del Servizio ed il secondo, il Di Pasquale, Dirigente dell'Ufficio Logistico. Risultò inoltre, che la Miura Travel era un'agenzia di viaggi presso la quale, per disposizione interna del Direttore del SISDE, venivano acquistati tutti i biglietti di viaggio dei dipendenti e che utilizzava attrezzature e personale del Servizio.

La situazione irregolare era stata segnalata dal

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fulci sia all'allora Presidente del Consiglio Andreotti, sia al successore a Palazzo Chigi, Amato, sia, infine, al Direttore del SISDE Prefetto Voci; tutti riconobbero la necessità di effettuare ulteriori indagini per approfondire la questione, anche perchè la situazione del SISDE presentava vari altri aspetti preoccupanti:

- a) molte persone erano state assunte sulla base di segnalazioni provenienti dai vari settori della politica, della Pubblica Amministrazione o, più semplicemente da persone amiche, e i precari premevano, ora, per ottenere assunzioni stabili;
- b) c'era un uso disinvolto di auto ed autisti del SISDE da parte di soggetti che non avevano titolo alcuno;
- c) vigeva il sistema della cosiddetta "navetta" in base al quale i funzionari venivano restituiti all'amministrazione di appartenenza al solo fine di essere promossi, per poi ritornare a far parte del SISDE con diritto ad indennità

fortemente maggiorate;

d) la situazione patrimoniale di alcuni funzionari (che compariranno, poi, come intestatari dei conti presso la Carimonte), era risultata sproporzionata rispetto ai proventi, ancorchè cospicui, percepiti dal Servizio.

Quest'ultimo aspetto merita un approfondimento.

L'Ambasciatore Fulci ha ricordato al Collegio (vol. 9 pag. 88) alcune dicerie raccolte nel suo ufficio.

Il Finocchi ed il Di Pasquale, che quando prestavano servizio presso il Cesis avevano sistematico bisogno di piccoli prestiti, mostrarono di colpo, allorchè furono trasferiti al SISDE, "grosse disponibilità di danaro, facendosene anche vanto presso i loro ex colleghi del Cesis".

La circostanza ebbe una clamorosa conferma ufficiale quando l'Ambasciatore Fulci, anche per aderire alle richieste formulategli dall'allora Presidente del Consiglio Amato, fece eseguire, da un ufficio appositamente costituito (Ufficio Centrale di Sicurezza - UCSI), un controllo circa

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'affidabilità di tutti i funzionari dei Servizi. "Vennero fuori - riferisce il Fulci (Vol. 9 - pag. 93) - cose incredibili: e cioè che Finocchi, Di Pasquale, Martucci e Broccoletti erano riusciti a procurarsi cospicui ed improvvisi arricchimenti".

Il Fulci, che aveva già reso edotto il nuovo Presidente del Consiglio Amato, della situazione irregolare riscontrata al SISDE, tentò di comunicare al Presidente i risultati delle indagini, ma non riuscì più a farsi ricevere. Dovette limitarsi allo invio plurisettimanale di appunti, che inoltrava tramite il Segretario Generale Avv.ssa Contri (Fulci - Vol. 9 pag. 93).

Si era allora nel settembre 1992 quando ancora nessuna indagine giudiziaria era iniziata, eppure nessuna iniziativa seria venne intrapresa.

Alle reiterate denunce del Segretario Generale del Cesis tutti avevano convenuto, come s'è detto, sulla esigenza di approfondire le indagini, anche se il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disservizio, le irregolarità e le responsabilità erano, già da quel momento, di tale evidenza da richiedere subito un intervento decisivo. Ed invece, a seguito di una lettera inviata fin dall'8.6.92 e dal Fulci al Voci con la quale si denunciavano "specifiche responsabilità disciplinari penali", il Prefetto Voci rispose con un provvedimento di archiviazione che concludeva un'indagine interna: nessuna responsabilità era emersa a carico dei funzionari.

Tutto ciò disorientò completamente l'Ambasciatore Fulci che pensò di porre in essere un gesto clamoroso: quello di dimettersi (Vol. 9 pag. 91).

Egli si era reso conto infatti che le sue insistenti richieste per un'opera di pulizia avevano sortito effetti opposti: il Presidente del Consiglio Amato non lo aveva più ricevuto, neppure per la visita di congedo (Vol. 9 pag. 93), forse perchè - come ha precisato lo stesso on. Amato - il Fulci aveva "una attenzione spasmodica" per questo genere di cose (vol 9 pag, 53); il Prefetto Finocchiaro, che aveva assiduamente partecipato con il Fulci ed il Direttore del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SISMI, Gen. Pucci, a colazioni di lavoro aventi ad oggetto intese organizzative comuni, disertò tali riunioni a cominciare dall'inverno del 1992, forse perchè - come ha dichiarato lo stesso Finocchiaro al Comitato della Inchiesta amministrativa il 13.7.93 - occorre sistemare le cose al SISDE "con cautela e il tatto necessario per non sconvolgere completamente il servizio" (vol. 3, pag. 7); il Ministro Mancino, infine, che era venuto anche lui a conoscenza di tali situazioni, a dir poco, irregolari, ne parlò col Presidente del Consiglio, limitandosi ad esternare le "sue perplessità ed i suoi dubbi" (Amato Vol. 9 pag. 57).

Peraltro nel luglio del 1992 si era verificato un fatto sconcertante: dovendosi provvedere a taluni cambiamenti ai vertici del SISDE, dalla Segreteria politica del P.S.I. pervennero all'allora Presidente del Consiglio Amato sollecitazioni per la nomina del Finocchi a Vice Direttore di quel Servizio. Dalle indagini espletate da questo Collegio sono emerse significative reazioni a questa

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proposta. Il Presidente della Repubblica Scalfaro, cui Amato si era rivolto per un parere, aveva risposto con una meravigliata e lapidaria frase: "Ma quello è un ladrone!" (Fulci, Vol. 9 pag. 91), il Ministro Mancino, interpellato da Amato, rispose che conveniva "tenere nel cassetto la segnalazione perchè (Finocchi) era un personaggio discusso" (Amato, Vol. 9 pag. 57); l'Ambasciatore Fulci, venuto a conoscenza della proposta si affrettò a telefonare all'allora Segretario Generale della Presidenza, Avv.ssa Contri, perchè mettesse in guardia il Presidente Amato. Ne ricevette una risposta "piccata": la Contri chiuse sbrigativamente la conversazione con la frase: "si faccia gli affari suoi" (Fulci, Vol.9 pag. 90).

L'ambasciatore Fulci si sentì "veramente solo" perchè - spiegherà, poi, al Collegio - "vedevo che il senso dello Stato era messo sotto i piedi!". (Vol. 9 - Fulci - pag. 91).

Ancora più significative, per illuminare il clima di

quel momento, sono le due relazioni che il Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione e Sicurezza comunicò alla Presidenza il 3 agosto 1993 ed il 14 febbraio 1994 (vol. 9 pag. 3 e vol. 1 pag. 16).

Nella prima relazione, il Comitato, dopo aver sottolineato come i due funzionari del SISDE, Di Pasquale e Finocchi, pur essendo stati allontanati dai loro rispettivi posti, definiti come "posti chiave nell'articolazione del Servizio", erano rimasti ugualmente inquadrati nel SISDE, esprimeva un "profondo turbamento" e "motivo di valutazione negativa" perchè il Comitato "non era stato tempestivamente informato (della vicenda) dai responsabili politici ed amministrativi del Servizio" (Vol. 9 - pagg. 40 e 41). Il Presidente del Comitato Sen. Pecchioli, ha poi chiarito al Collegio (Vol. 9 - pag. 34) che il Ministro Mancino, ad una specifica richiesta del Comitato circa il motivo del suo silenzio, si era giustificato affermando che l'inchiesta penale (indagine del sost. Vinci) era ormai conclusa con la

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

restituzione al SISDE dei fondi rinvenuti. Il Sen. Pecchioli ha però sottolineato come il Ministro Mancino non solo fosse stato generico nel riferire i fatti oggetto di inchiesta, ma avesse comunicato le circostanze relative alla bancarotta fraudolenta attinente alla Miura Travel solo con lettera del 26.6.93, lettera che era stata inviata lo stesso giorno della emissione del provvedimento di custodia cautelare a carico di Broccoletti. Ha peraltro aggiunto che non ostante il riaprirsi delle indagini penali (istruttoria Frisani) il Ministro non aveva fatto ancora alcun cenno al danaro rinvenuto presso la Carimonte ed ha infine fatto notare che, non ostante le giustificazioni rese e cioè che il caso giudiziario doveva ritenersi ormai chiuso, il Ministro aveva disposto l'allontanamento del Finocchi e del Di Pasquale dai loro posti, dimostrando così consapevolezza della responsabilità dei due funzionari.

La questione dell'allontanamento del Finocchi e del Di Pasquale merita poi un'ulteriore precisazione.

I predetti erano stati sollevati dai loro incarichi

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ma destinati ad uffici di collegamento con la Direzione Generale di P.S. e col Ministero dell'Interno, conservando la loro appartenenza al SISDE.

Si era avuto cura, anzi, di creare appositamente nuovi posti per non assegnare ai predetti - come ha riferito il Prefetto Voci - incarichi di livello inferiore (Vol. 2 f. 245). L'allontanamento fu, dunque, più formale che sostanziale, posto che i due non solo rimasero inquadrati nel SISDE ma continuarono anche a percepirne i relativi proventi che per il loro grado non erano di modesta entità (Finocchiaro al Collegio del 19.4.94 vol. 7 f. 202).

Inoltre, l'altro funzionario direttamente coinvolto nel procedimento penale dei fondi riservati del SISDE, (Dr. Broccoletti), anche esso già allontanato dal SISDE fin dal 1991, aveva continuato a conservare la carica di amministratore unico di una delle società di copertura, proprietaria di immobili, auto e beni mobili del SISDE.

Le "spasmodiche" richieste di pulizia, avanzate dal

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segretario Generale del Cesis, Ambasciatore Fulci, già dal luglio 1991, avevano dunque dato luogo, più di un anno dopo, solo ad un balbettio, che aveva giustamente destato quel "profondo turbamento" nei componenti del Comitato Parlamentare per i servizi di informazione (Vol. 2 pag. 41).

Sebbene fossero emerse a carico dei predetti funzionari grandi responsabilità fin dall'estate del 1991, la restituzione effettiva dei funzionari alle amministrazioni di provenienza avvenne con enorme ritardo e cioè quando ormai il clamore del caso SISDE dilagava quotidianamente sulla stampa.

Peraltro la giustificazione data dal Finocchiaro in ordine alle lungaggini del procedimento di restituzione appare veramente puerile se si pensa che la storia anche recentissima dimostra come i vertici dei Servizi possano essere rimossi e sostituiti in giornata.

Sta di fatto che, secondo quanto comunicato dal Direttore del SISDE con nota 23.4.94 (Vol. 3 pag. 203) il De

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pasquale e la Sorrentino Rosa Maria furono restituiti alle amministrazioni di provenienza solo nella primavera del 1993 e cioè quando, a seguito della seconda inchiesta giudiziaria del SISDE (indagine del sost. Frisani) lo scandalo era ormai di dominio pubblico.

Il Galati Antonio e la Martucci Matilde furono restituiti il primo nell'estate del 1993 e la Martucci addirittura nel settembre 1993 pur non raggiungendo mai la nuova destinazione per dimissioni volontarie.

Giova ancora sottolineare come alcuni funzionari del SISDE, che poi comparvero come protagonisti nella relativa inchiesta giudiziaria, continuassero a prestare servizio presso il SISDE anche dopo la scadenza del Nulla Osta di segretezza (NOS), condizione essenziale per l'appartenenza di un funzionario ad un Servizio.

Il NOS della Martucci Matilde, ad esempio, era scaduto fin dal 18.11.91 ma solo in data 20.3.93 l'Autorità Nazionale di Sicurezza (ANS), valutando la di lei posizione, le negò la relativa abilitazione (Vol. 3 pag. 204) e intanto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la funzionaria - priva del NDS - aveva continuato a prestare servizio presso il SISDE per circa un anno e mezzo!

* * * * *

Richiamati, così, i fatti più salienti che hanno caratterizzato il periodo antecedente la vicenda in esame, sembra al Collegio di poter trarre le conclusioni che seguono:

Le denunce, le inchieste, le interrogazioni parlamentari concernenti le attività del gruppo di funzionari del SISDE avevano posto in evidenza una serie di irregolarità ed anche di responsabilità che il Ministro Mancino qualificò al Comitato Parlamentare dei Servizi come semplici "violazioni di regole deontologiche e non di illeciti" (Pecchioli, Vol. 9 pag. 33), ridimensionando così fortemente le responsabilità dei funzionari. Tutto ciò mentre la delicatezza delle funzioni svolte, di natura essenzialmente fiduciaria, avrebbe dovuto imporre "l'allontanamento dall'incarico in pendenza del (solo)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dubbio" (Amato, Vol. 9 pag. 56).

Il Ministro Mancino, che aveva parlato di questi "discussi" funzionari col Presidente del Consiglio già nell'estate del 1992, mantenne, tuttavia, un comportamento di copertura nei confronti dei predetti, che fu poi, come s'è visto, stigmatizzato pubblicamente dal Comitato Parlamentare per i servizi.

E' vero che il dissenso, espresso dal Sen. Mancino al Presidente del Consiglio Amato in occasione del tentativo di nomina del Finocchi a vice direttore del SISDE, contribuì ad evitare un gesto spregiudicato e irresponsabile del Governo di allora, ma è anche vero che l'invito a "conservare nel cassetto" la posizione del "discusso" funzionario rivela chiaramente, la piena consapevolezza da parte del Ministro della irregolare situazione del funzionario e pone in evidenza un comportamento dello stesso Ministro di tolleranza, se non di intenzionale copertura, condotta che ebbe la sua conferma nelle audizioni del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mancino al Comitato Parlamentare ove egli tacque, come s'è visto, completamente su molte di queste scottanti circostanze.

Il Collegio, in ordine a quest'ultimo comportamento, ha dovuto fermare la sua indagine in ossequio al disposto dell'art. 11 della legge n. 801 del 1977 (Vol. 5 pag. 16).

Secondo tale norma, come è noto, gli atti del Comitato Parlamentare sono "segreti" e non possono essere, pertanto, acquisiti dall'A.G. Vi osta, infatti, non già il segreto di Stato, superabile ai sensi dell'art. 202 C.P.P., ma un segreto funzionale posto a tutela della finalità e delle attività del Comitato.

Tuttavia, pur in presenza di tale limite, il Collegio ha avuto modo di trarre significative conclusioni dalla lettura delle due richiamate relazioni del Comitato (rese pubbliche dal Parlamento sulla base di una lunga prassi conforme) nonchè dalle citate dichiarazioni del suo Presidente Sen. Fecchioli.

La lettera del 26.6.93 del Sen. Mancino in ordine ai

fatti della Miura Travel, inviata al Comitato, quando la stampa diffondeva ormai quotidianamente le varie tappe dell'inchiesta Frisani, ed inviata in coincidenza frettolosa con la emissione del provvedimento restrittivo a carico di Broccoletti, dimostra chiaramente come il Ministro fosse mosso dall'intento di non farsi trovare allo scoperto in occasione dei clamorosi arresti disposti dal giudice nella inchiesta SISDE.

Anche la giustificazione addotta dal Mancino al Comitato Parlamentare circa il suo inspiegabile silenzio, e cioè che ormai la inchiesta giudiziaria (Sost. Vinci) si era conclusa, contrasta apertamente, oltre che con elementari canoni della credibilità, anche con i "dubbi e le perplessità" che il Ministro aveva da tempo espresso ad Amato sui funzionari, (Vol. 9 pag.55). Si era allora nell'estate del 1992, circa sei mesi prima, dunque, che iniziasse e si concludesse la prima inchiesta giudiziaria (inchiesta Vinci), e già allora - dichiara Amato - "ne

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parlai con Mancino, ne parlai con Scalfaro ... e fin dalla estate emerse ai miei occhi, al mio cervello, che i miei interlocutori (Mancino e Scalfaro) in qualche modo condividevano, dubbi su queste persone".

Già nell'estate del 1992, dunque, il Sen. Mancino aveva "dubbi" su i funzionari in questione. Ebbene dovette trascorrere circa un anno prima che si verificasse l'effettivo allontanamento dal SISDE di Finocchi, di Di Pasquale e di altri. Il Ministro Mancino conservò dentro di sé questi dubbi anche dopo il ritrovamento di 14 miliardi presso la Carimonte perchè c'era "l'aspettativa - dirà al Collegio l'on. Amato - che fosse la stessa azione giudiziaria a contribuire a chiarire questa situazione" (Vol. 9 pag. 54). Considerati, tuttavia, i sospetti che erano sorti in tutti, l'attesa che la procedura giudiziaria si concludesse rivela un atteggiamento agnostico che mal si concilia con i doveri che incombevano su chi rivestiva la carica di Ministro dell'Interno: innanzitutto incombeva sul

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministro l'obbligo di collaborare attivamente per la ricerca della verità, rivelando le responsabilità gravi che erano già emerse a carico dei funzionari e soprattutto, i dati acquisiti dal UCSI nel 1992, circa i cospicui e improvvisi arricchimenti accumulati dal Finocchi, Di Pasquale, Martucci e Broccoletti (Vol. pag. 93). La circostanza non poteva essere sottovalutata e tanto meno ignorata allorché furono rinvenuti presso la Carimonte i 14 miliardi, tutti depositati su conti correnti intestati ai medesimi funzionari.

Il Sen. Mancino tenne dunque un comportamento omissivo che si risolse in una condotta volta, di fatto, a coprire le responsabilità dei funzionari. E anche al Presidente del Consiglio egli parlò della vicenda giudiziaria quando ormai si era chiusa: lo puntualizza chiaramente l'on. Amato: "Quando Mancino venne da me a parlarne (Gennaio 1993) avevano già definito la cosa. Me ne parlavano come di una cosa al passato ... che risultava definita come una gestione fiduciaria (Vol.9 pag. 67).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A questo punto, due sono le considerazioni da fare: la prima è che nel corso dell'indagine giudiziaria Vinci, più che accertare la verità dei fatti, il Ministro ricercò una giustificazione "plausibile" della vicenda. Una volta stabilito che il rapporto poteva - in astratto - essere di natura fiduciaria, non importava più verificare né controllare la verità dei fatti. Bastava che il rapporto fiduciario fosse plausibile. E ciò anche se prima, durante e dopo fossero insorti dubbi sulla fondatezza della tesi del rapporto di copertura.

Vi era dunque un motivo serio per avere ben più che un semplice dubbio sulla reale sussistenza del rapporto fiduciario.

La seconda considerazione nasce dalla decisione del Sen. Mancino di allontanare i funzionari dal SISDE dopo che la vicenda della Carimonte si era chiusa.

Tale decisione, i cui aspetti di contraddittorietà sono evidenti, rivela quanto poco credibile fosse la tesi

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del rapporto fiduciario e quanto poco lo stesso Sen. Mancino credesse ad una funzione di copertura dei depositi presso la Carimonte.

* * * * *

Passiamo ora all'esame del periodo in cui - secondo la tesi accusatoria furono posti in essere gli atti di favoreggiamento da parte del Sen Mancino.

Dopo la chiusura della inchiesta Vinci, il sostituto Frisani, indagando nella primavera del 1993 sulla bancarotta fraudolenta relativa al fallimento della Miura Travel, si imbattè nuovamente nei conti della Carimonte e scopri altri e più consistenti conti presso la Repubblica di San Marino. La tesi del rapporto fiduciario venne quindi, sottoposta dal P.M. a nuova e più scrupolosa verifica.

E' questo il periodo in cui si verificarono i due episodi denunciati dal Prefetto Malpica e sui quali si fonda l'accusa di favoreggiamento a carico del Ministro Mancino.

Il primo episodio concerne una telefonata che il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministro avrebbe fatto al Prefetto Malpica quando il problema dei fondi SISDE si era riproposto. Al P.M. di Roma Malpica riferisce: "il Ministro mi disse che conveniva insistere sulla versione già data" (Vol. 2 pag. 121) e, nell'interrogatorio successivo del 18.11.93, egli individua l'epoca: Maggio 1993 e precisa gli esatti termini della telefonata : "mi disse che aveva saputo che i funzionari indagati sarebbero stati arrestati ma che se avessero insistito nella tesi che si trattava di soldi del SISDE, messi sulla Carimonte per ragioni di copertura, con dei buoni avvocati se la sarebbero cavata... Mi tranquillizzò per quel che mi riguardava personalmente" (Vol. 2 pag. 138). Analoga dichiarazione egli rese al GIP l'1.11.1993 (Vol. 10. pag. 98).

Dopo l'arresto, il 28.12.93, il prefetto Malpica confermò il contenuto della telefonata (Vol. 2 pag. 145) e richiamò ancora tale circostanza nel corso delle dichiarazioni rese a questo Collegio il 24.1.1994 (Vol. 10 pag. 232 e segg. e pag. 242).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il secondo episodio, verificatosi in epoca antecedente alla telefonata, ma riferito dal Malpica solo successivamente, concerne un incontro fra Mancino e Malpica che si sarebbe verificato nello studio del Ministro al Viminale.

Il Prefetto Malpica andò dal Ministro per manifestargli le sue preoccupazioni: temeva che le cose si sarebbero messe in modo da pregiudicare solo lui se avesse tenuto ferma, anche durante l'indagine Frisani, la tesi del rapporto fiduciario. La sua posizione si presentava pesantissima perchè mentre gli altri avevano solo espresso pareri o fatto dichiarazioni non rispondenti al vero, lui figurava aver dato ai funzionari somme cospicue. Il Ministro ascoltò e concluse senza dargli direttive. "Va bene - disse - faccia come crede, insomma!" ed il senso della frase, spiegherà poi Malpica, era questo: "non sei tenuto assolutamente a confermare la versione (del rapporto

fiduciario) se ritieni più conveniente per te dire la verità" (Vol. 10 pagg. 228 e 229) ma lo disse "un po' seccato", accomiatandosi "abbastanza rapidamente".

Sembra al Collegio che i due episodi rappresentino una prosecuzione coerente del comportamento tenuto dal Sen. Mancino dall'epoca del suo insediamento al Viminale (Giugno 1992) fino al riaprirsi della seconda inchiesta giudiziaria (Frisani - primavera del 1993).

L'atteggiamento da lui tenuto in questo periodo fu, come s'è visto, caratterizzato da silenzi, omissioni, tolleranze che rappresentano l'antecedente logico dei fatti riferiti dal Prefetto Malpica e che, per questo, attribuiscono credibilità alle accuse da questo rivoltegli. Il comportamento da lui tenuto in precedenza assume, così, la dignità di un elemento di verifica e fornisce, fin dalle indagini preliminari, la prova logica delle dichiarazioni del Malpica.

Non sussistono, dunque, le condizioni per aderire

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla richiesta di archiviazione, formulata dal P.M., in favore del Sen. Mancino.

* * * * *

Per i Prefetti Voci e Finocchiaro, il discorso è molto più agevole. Il Prefetto Voci, come rileva il P.M., è addirittura reo confesso: egli ammise di aver reso una versione falsa al P.M., ancorchè suggeritagli qualche giorno prima dal Prefetto Malpica e dal Prefetto Finocchiaro. E ciò perchè - come essi affermavano "era necessario sistemare questa faccenda" (Vol. 2 pag. 246). Lo stesso Prefetto Voci, definì come "rubati" i fondi rinvenuti presso la Carimonte e ritenne necessario "formalizzare il rientro del denaro". Furono così redatti due "verbalini" che documentavano (ma, ex post) il rendiconto della gestione, comprensiva dei 14 miliardi, l'uno reso da Malpica a Voci e l'altro da quest'ultimo a Finocchiaro.

I "verbalini" furono firmati dai tre, ma successivamente distrutti (Vol. 2 pag. 256 e 257).

Il Prefetto Voci ammise che egli si rendeva conto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che aveva redatto documenti "falsi" (Vol. 2 pag. 257).

Anche il Prefetto Finocchiaro ammette la formazione dei "verbalini" ma tenta di motivarne la creazione con l'intento di dare una giustificazione interna e formale al rientro della somma. L'affermazione appare ingenua e come tale poco credibile. Se il Finocchiaro aveva l'intento di contabilizzare la somma rientrata non doveva che darne atto al momento della ricezione della somma e contabilizzarla ai fini, poi, di farla risultare nel rendiconto finale che egli avrebbe elaborato alle scadenze previste o alla cessazione della sua carica.

Ma l'affermazione del Prefetto Finocchiaro risulta chiaramente smentita dalla successiva distruzione dei documenti "falsi". Sembrano, così, venute meno inspiegabilmente, tutte le esigenze di contabilizzare l'acquisizione del denaro, e quelle di contrastare eventuali future rivendicazioni totali o parziali da parte dei funzionari (memoria del 17.10.94 - pag. 14).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La verità è che la formazione dei "verbalini" costituiva - dopo la ritrattazione del Prefetto Voci - una pericolosa prova documentale dell'accordo fraudolento, prova che fu, per questo, distrutta.

Altre considerazioni da farsi al riguardo sono le seguenti:

a) La tesi, fornita al magistrato circa la natura fiduciaria del rapporto, fu supinamente accettata dal Direttore del SISDE Prefetto Finocchiaro mentre sarebbe stato logico che egli ne avesse almeno chiesti i dettagli.

b) Smentiscono le affermazioni del Finocchiaro, secondo cui egli si limitò a chiedere semplici spiegazioni ai funzionari circa i conti della Carimonte, le reiterate dichiarazioni del Generale Lisetti, all'epoca Capo di Gabinetto del SISDE. Questi ha sempre affermato che il prefetto Finocchiaro, parlò di "restituzione del denaro" (Vol. 9 pag. 6), che anche prima di incontrarsi con i funzionari. L'incontro poi si era svolto "con un certo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

imbarazzo ... perchè non era piacevole aver scoperto una cosa del genere". Il Prefetto Finocchiaro fece inoltre capire che erano somme del Servizio che dovevano ritornare in cassa" (Vol. 9 - pag. 9).

Lo stesso Finocchiaro, del resto, ammette che durante l'incontro vi fu "una lunga schermaglia" a conclusione della quale i funzionari "finirono con l'ammettere che almeno una parte (del denaro) era del SISDE", nel senso, cioè, che essi riconobbero di essersene appropriati. Il Lisetti è stato anche più esplicito con riguardo al colloquio che egli, su incarico del Finocchiaro, ebbe con Galati, funzionario all'epoca addetto proprio ai fondi riservati: "Il Prefetto Finocchiaro - riferisce Lisetti - mi dette incarico di chiamarlo e di invitarlo a restituire la somma" (Vol. 9 - pag. 20), soggiungendo, altresì, che "il prefetto Finocchiaro partiva da un presupposto certo e cioè che si trattasse di soldi illecitamente percepiti dal Galati" (ivi - arg. da pag. 20).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Concludendo, ritiene il Collegio che non possano sussistere dubbi sul ruolo svolto dai Prefetti Voci e Finocchiaro in ordine alla falsa versione dei fatti resa al Giudice.

* * * * *

Giova peraltro ricordare che il ruolo del Prefetto Finocchiaro non si limitò al solo rapporto con i suoi predecessori (Malpica e Voci) e con i vari funzionari coinvolti nel processo ma fu anche l'anello di congiunzione fra i predetti ed il Ministro Mancino. Egli ha dichiarato al Collegio che: "Man mano che si svolgevano gli accertamenti" ne informava il Ministro ragguagliato al riguardo sin dal primo incontro avuto con il P.M. nel dicembre 1992 (Vol. 2 - pag. 63). Il Finocchiaro, però, non si limitò a riferire i fatti nella loro obiettività ma espresse le sue valutazioni al riguardo: "Rappresentai (al Ministro) le mie perplessità, le luci, le ombre che io avevo riscontrato nel comportamento dei predetti (funzionari)" (Vol. 2 - pag. 65).

Nei colloqui a due, pertanto, la vicenda si rivelò

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nella sua vera essenza, senza reticenze, senza veli e, sotto tale profilo, non può non sussistere il concorso fra i protagonisti della vicenda.

E' noto, infatti, che la teoria monistica del reato, accolta dal nostro codice penale, fa sì che i vari atti dei compartecipanti confluiscono nella struttura unitaria del reato che diventa così "fatto collettivo". In esso le condotte dei singoli concorrenti acquistano unitarietà anche se poste in essere in momenti e luoghi differenti e senza un contestuale e coevo accordo.

Nel reato di favoreggiamento, fermo restando gli obiettivi comuni perseguiti e cioè quelli di deviare le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria, possono realizzarsi pertanto più condotte le quali, pur conservando una loro autonomia nel contesto della realizzazione del reato, sono, di volta in volta, collegate l'una all'altra con una continuità che finisce col fonderle tutte nell'unica finalità che le muove.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sussiste, perciò, il concorso di persone nel reato (Art. 110 C.P.) che attribuisce a questo Collegio la competenza funzionale anche nei confronti dei c.d. soggetti "laici".

* * * * *

Diversa è la posizione dei Prefetti Parisi e Lauro.

Quanto al primo, l'accusa rivolta dal Prefetto Malpica contro di lui è completamente caduta in sede di confronto (Vol. 8 - pagg. 134 e segg.).

Malpica, che in un primo momento aveva indicato nel Capo della polizia uno dei personaggi che lo avevano indotto a sostenere una falsa versione dei fatti, ha - in sede di confronto - attribuito "allo choc di Rebibbia" l'accusa contro Parisi, accusa che era poi venuta meno una volta compiute le verifiche su documenti, atti e agende (Vol. 8 - pag. 143). Malpica ha con decisione rettificato le originarie dichiarazioni, precisando di averle rese in carcere, "in situazione di estremo disagio", dichiarazioni

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da modificare in un clima più calmo e tranquillo. Egli sostiene di aver chiesto solo consigli a Parisi, "che era per noi, uno dei colleghi più anziani e più esperti ed era anche il Capo della Polizia. (Vol. 8 - pag. 142).

Ritiene dunque il Collegio che, in presenza di una accusa, poi così chiaramente ritrattata, ed in mancanza di altri elementi di prova, vada emesso - in conformità della richiesta del P.M. - provvedimento di archiviazione.

Quanto al Prefetto Raffaele Lauro, all'epoca Capo di Gabinetto del Ministro Mancino, le accuse mosse da Malpica nei suoi confronti si sono andate progressivamente attenuando: quella del Capo di Gabinetto non fu una condotta attiva ma una mera presenza ad un colloquio avente ad oggetto i fondi della Carimonte.

Malpica, che in un primo tempo aveva dichiarato: "Costoro (Finocchiaro e Lauro) mi convinsero a sostenere che si trattava di un rapporto fiduciario", ha poi così modificato la sua affermazione in sede di confronto con Lauro: "Io non ho mai detto, e non lo dico neanche adesso,

che l'iniziativa o la proposta sia partita dal Prefetto Lauro; io dico solo che il prefetto Lauro, un pò come un notaio, era presente a tutte queste discussioni che si sono tenute fra Finocchiaro e me Onestamente non è che lui abbia suggerito nulla" anche se egli "sapeva che noi stavamo dando una versione (falsa)" (Vol. 8 - pagg.68 e 69).

Ora, se si considera che nel corso della vasta indagine, compiuta dal Collegio con riferimento anche al periodo antecedente, non sono emersi autonomi elementi di accusa che contrastino con la ultima versione dei fatti fornita dal Malpica, deve escludersi che il Prefetto Lauro abbia tenuto una condotta di favoreggiatore.

Come è noto, per integrare gli estremi del delitto di favoreggiamento è necessario un comportamento "idoneo" ad intralciare o ritardare le investigazioni della A.G. e tale certamente non è quello del soggetto che acquisisce la sola conoscenza di un accordo anche se raggiunto in sua presenza.

Il Collegio ritiene, pertanto, in parziale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diffonità delle richieste del P.M., di non dover promuovere l'azione penale nei confronti dei Prefetti Vincenzo Parisi e Raffaele Lauro e di disporre l'archiviazione delle loro posizioni per non aver essi commesso il fatto (art. 2 comma 1 legge n. 219/89).

* * * * *

Infine, per quanto attiene all'episodio di peculato addebitato al Sen. Mancino (spese per piante e consumo di energia elettrica) osserva il Collegio - che a seguito della richiesta di archiviazione formulata al riguardo dal P.M. in data 12.11.1993 - esso ha espletato accertamenti (Vol. 2 - pag. 259 - 276) che hanno confermato la validità della documentazione a suo tempo prodotta dallo stesso Sen. Mancino (Vol. 2 pagg. 12-15 e 147-157). Va pertanto disposta l'archiviazione della relativa posizione, per infondatezza dell'accusa (art. 2 comma 1 legge 219/89).

P. T. M.

IL COLLEGIO,

visto l'art. 8 Legge Cost. n. 1 del 1989

D I C H I A R A

non doversi promuovere l'azione penale ed ordina la relativa archiviazione nei confronti dei Prefetti Parisi Vincenzo e Lauro Raffaele per il reato di favoreggiamento (art. 378 C.P.) nonché del Sen. Mancino Nicola per il reato di peculato (art. 314 C.P.).

D I S P O N E

l'invio della presente relazione e degli atti relativi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la loro trasmissione immediata al Senato della Repubblica con richiesta di autorizzazione a procedere a carico del Senatore NICOLA MANCINO, del Prefetto ANGELO FINOCCHIARO, del Prefetto ALESSANDRO VOCI per il seguente reato: delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 378 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ed in concorso fra loro Finocchiaro Angelo, quale Direttore del SISDE e Voci Alessandro, precedente Direttore dello stesso Servizio, concordato con Malpica Riccardo una

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

falsa versione da fornire al Magistrato inquirente circa l'appartenenza al SISDE della somma di f. 14 miliardi, rinvenuta presso la Banca Carimonte e per avere Mancino Nicola, all'epoca Ministro dello Interno, posto in essere, con un colloquio diretto e con una telefonata, avuta con Malpica Riccardo, una condotta idonea a mantenere ferme le deposizioni rese all'A.G. sulla falsa appartenenza al SISDE del danaro rinvenuto.

Con l'aggravante, per tutti, di cui all'art. 61 n. 9 C.P. per aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti alla loro indicata pubblica funzione.

In Roma dal dicembre 1992 al maggio 1993.

Roma li, 18 OTT. 1994

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Livia Salmeri



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL

18 OTT. 1994

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Livia Salmeri

IL PRESIDENTE

I GIUDICI

[Signature]